

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1 dicembre 2003 alle ore 15.00, presso la Sede dell'Azienda, tra le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione, si approva il seguente accordo relativo all'applicazione dell'art. 31 del CCNL 7 aprile 1999 comparto sanità - personale per livelli

Ricordato che il citato articolo 31, commi 10 e 11, prevede espressamente una clausola di salvaguardia, che in caso di passaggi orizzontali consente il mantenimento al dipendente della fascia retributiva in godimento ed in caso di passaggio di categoria o di livelli economici all'interno della stessa il mantenimento della differenza del trattamento economico in godimento rispetto al trattamento iniziale previsto per il nuovo profilo di accesso qualora quello di provenienza sia superiore.


Tenuto conto che a conclusione delle singole selezioni interne per passaggi verticali di categoria o di livello economico all'interno della stessa sono stati attribuiti ai dipendenti interessati - in applicazione del citato art. 31 CCNL 7.4.1999 - lo stipendio tabellare iniziale e un importo a titolo di assegno personale assorbibile qualora il trattamento economico precedente in godimento fosse risultato superiore.

Accertato che siffatta applicazione per gli interessati comporterebbe una attesa di vari anni prima di vedersi attribuire un reale beneficio economico in quanto l'assegno personale così individuato assorbirebbe una o più fasce economiche,

tutto ciò premesso le parti concordano, al fine di correggere la situazione suesposta, di dare ragionevole applicazione all'art.31 del CCNL 7.4.1999, per tutte le selezioni concluse e da concludere, sulla base del finanziamento regionale, come di seguito riportato:

“in caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale più il valore delle fasce previsto per il nuovo profilo, conservando l'eventuale importo residuale come assegno personale che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento.”

Per l'Azienda





RSU
De Rossini
Lombardi
U.I.L. F.P.L.
C. P. A. C.

Per le OOSS

CISL FPS
RSU
Fp G. e
FMS/CISAS
RSU
FSI
RSU
RSU
U.I.L.